

Relazione illustrativa alla proposta di legge regionale ad iniziativa del Consigliere Leonardi concernente “Modifiche alla legge regionale 25 novembre 2013, n. 43 ‘Modalità di esercizio delle medicine complementari’”.

Signori consiglieri,

il provvedimento normativo che si sottopone all'esame dell'Assemblea legislativa opera delle modifiche alla legge regionale 25 novembre 2013, n. 43 concernente le “modalità di esercizio delle medicine complementari”.

Quello che si intende apportare è un contributo volto al riconoscimento dell'attività svolta dagli osteopati, una professione ormai molto diffusa tanto da essere oggetto dell'istituzione di “professione sanitaria”, assieme ai soggetti cosiddetti “chiropratici”, da parte di una legge nazionale datata 11 gennaio 2018, n. 3. L'articolo 7 della norma nazionale appena citata afferma, al comma 1, che “nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni dell'osteopata e del chiropratico”. Gli ambiti di attività e le funzioni caratterizzanti tali professioni devono essere definiti con successivi atti normativi e decreti dei Ministeri competenti di concerto tra loro.

Siamo però consapevoli che la pratica quotidiana supera spesso la teoria e, la farraginosità oltre che la lungaggine delle norme medesime, portano ad un allungamento, oltre che all'incertezza, sulla definizione in concreto della parificazione rispetto ad altre professioni sanitarie già definitivamente riconosciute. Avviene pertanto che l'attività dell'osteopata viene svolta oggi anche in famosi ospedali italiani, come approccio disciplinare su pazienti ricoverati in modo da incidere positivamente sull'accorciamento dei tempi di degenza e sul benessere psico-fisico degli stessi.

Si ricorda ad esempio quanto attualmente condotto presso l'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, tramite il cosiddetto “approccio osteopatico nel reparto di neurochirurgia”: i dati forniti in sede autorevole ed ufficiale, dicono che i tempi di ritorno a scuola, la valutazione del dolore e la riduzione del carico farmacologico sono risultati positivi e dovuti all'approccio di cui sopra. Si afferma difatti di un “trend del calo del dolore e dell'abbassamento dei tempi di degenza del 12,6 per cento”.

Sono molte le persone che oggi si rivolgono ad un osteopata. Tale disciplina consiste, come troviamo tutti nelle pagine dell'Istituto Superiore di Osteopatia, nel contatto manuale per la valutazione, la diagnosi ed il trattamento di diverse patologie. Si tratta di un approccio causale e non sintomatico, con la ricerca delle alterazioni funzionali del corpo che portano al manifestarsi di sintomi che sfociano

poi in dolori di vario genere. Essa si occupa principalmente dei problemi strutturali e meccanici di tipo muscolo-scheletrico a cui possono però associarsi delle alterazioni funzionali degli organi e visceri e del sistema cranio-sacrale.

Nelle more dell'approvazione di una normativa certa ed inequivocabile, e da recepirsi anche a livello regionale, diverse sono le istanze che vorrebbero l'applicazione dell'osteopatia come attività collaterale e migliorativa della qualità della vita di bambini ed adulti anche nelle strutture sanitarie del servizio sanitario regionale.

La legge regionale 43/2013 permette l'esercizio delle cosiddette "medicine complementari" tutelandone le funzioni e riconoscendo, tramite adeguati protocolli, i criteri e le modalità di accreditamento regionale degli enti formativi.

La presente proposta di legge introduce, all'articolo 1 il concetto dell'osteopatia tra le medicine complementari che la Regione deve tutelare.

L'articolo 2 inserisce una lettera aggiuntiva al comma 1 dove espressamente viene citata l'osteopatia.

L'articolo 3 modifica l'articolo 3 della l.r. 43/2013 sugli elenchi dei medici esercenti le medicine complementari con apporti sia al comma 1 sia al comma 2.

L'articolo 4 modifica invece l'articolo 5 della stessa l.r. inserendo il concetto di "medico osteopata" all'interno dell'articolo delle "modalità di esercizio delle medicine complementari".

L'articolo 5 modifica invece l'articolo 6 della l.r. 43/2013 in merito ai corsi formativi ampliando "i poteri" della Commissione per le medicine complementari anche tramite la possibilità dell'attuazione di progetti da svolgersi presso le strutture sanitarie dell'Asur Marche.

L'articolo 6 inserisce invece un nuovo articolo, il 6 bis, denominato "Collaborazioni con Strutture Ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale": così come descritto in premessa si prevede la possibilità, al fine del miglioramento della salute e della qualità della vita dei soggetti ospedalizzati, il sostegno o la promozione di progetti che permettono l'erogazione di attività e cure che migliorano il benessere dei medesimi pazienti.

L'articolo 7 è quello dell'invarianza finanziaria, pertanto dalla presente proposta di legge non derivano né possono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.